Società. Firmato il decreto sul credito di imposta con massimale di 500mila euro: scelta una definizione estesa di attività agevolabili

Pmi, per la quotazione bonus ampio

Incentivo spendibile per consulenti esterni anche in caso di compensi legati al buon esito dell'operazione

Alessandro Germani

Il bonus per la quotazione delle Pmi avrà un perimetro ampio, con la possibilità di inserire tra i costi ammissibili un elenco molto largo di voci: dall'assistenza alla redazione del piano industriale fino all'ammissione, passando per consulenza legale, fiscale e contrattualistica. A seguito dell'introduzione da parte della legge di Bilancio 2018 di un credito d'imposta per favorire la quotazione delle Pmi, è stato emanato il decreto del Mise di concerto col Mef relativo alle disposizioni attuative dell'agevolazione, che avrà un massimale di 500mila euro.

Lo sconto riguarda i costi di consulenza sostenuti dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, per le quotazioni in un mercato regolamentato o in una sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro Ue o See. Per quanto riguarda i beneficiari, deve trattarsi di imprese costituite e regolarmente iscritte al registro imprese al momento della richiesta, che rientrano nei settori economici previsti dal regolamento di esenzione, compresa la produzione primaria di prodotti agricoli. Le imprese devono aver sostenuto costi di consulenza, avendo presentato domanda di ammissione dopo il primo gennaio 2018 e ottenuto l'ammissione entro il 31 dicembre 2020.

Le attività ammissibili sono:

- finalizzate alla quotazione come l'implementazione e l'adeguamento del controllo di gestione, l'assistenza nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa nelle varie fasi;
- fornite durante la fase di ammissione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione e alla successiva permanenza sul mercato;
- necessarie per collocare presso gli investitori le azioni quotate;
- finalizzate a supportare l'emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche finalizzate a predisporre un report (due diligence finanziaria inclusa);
- di assistenza all'emittente nella redazione del documento di ammissione o del prospetto o dei documenti usati per il collocamento presso investitori per la produzione di ricerche;
- riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti la quotazione;
- di comunicazione effettuate tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

LA PROCEDURA
La richiesta andrà effettuata solo in via telematica
L'impresa riceverà una comunicazione con l'importo spettante

Sono agevolabili i costi relativi a queste attività effettuate da consulenti esterni che si traducono in servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi d'esercizio ordinari dell'impresa come la consulenza fiscale, legale e la pubblicità. Possono consistere in importi fissi previamente pattuiti oppure in parte dipendenti dal buon esito della quotazione (cosiddetto «success fee»), purché le attività non siano prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa. I costi dovranno essere attestati dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale o da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili.

Il credito d'imposta può essere riconosciuto, fino ad un importo di 500mila euro, nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti comunque entro il 31 dicembre 2020. La richiesta viene effettuata in via telematica fra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo e, nei 30 giorni dal termine ultimo, verrà comunicato alla Pmi il riconoscimento (con indicazione dell'importo effettivamente spettante) o il diniego.

Il credito è utilizzabile solo in compensazione, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione, non è imponibile né ai fini Ires né Irap e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. Il credito andrà indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione e nelle dichiarazioni successive, fino a quella del periodo in cui si conclude l'utilizzo. Non si applicano né il limite annuale di 700mila euro per le compensazioni in F24 né quello annuale di 250mila euro per le compensazioni da indicare nel quadro RU.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il provvedimento in breve

LE IMPRESE

Ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE si definiscono:
- piccole imprese quelle con meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo (o totale dell'attivo di stato patrimoniale) inferiore a 10 milioni di euro;
- medie imprese quelle con meno di 250 dipendenti ed un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro (o un totale dell'attivo di stato patrimoniale inferiore a 43 milioni di euro)

LA QUOTAZIONE

Può avvenire su di un:
- mercato regolamentato, che è autorizzato dalla Consob ed è organizzato da una società di gestione. Un esempio è il mercato telematico azionario (Mta) gestito da Borsa italiana;
- sistema multilaterale di negoziazione, ovvero un sistema di negoziazione alternativo ai mercati regolamentati di tipo multilaterale il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori dei mercati regolamentati

L'ITER

Deve essere inoltrata in via telematica fra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo mediante un'apposita istanza secondo l'allegato A del decreto. Entro il successivo 30 aprile l'apposita struttura del Mise per le Pmi verificherà requisiti e documentazione e, sulla base delle richieste e degli importi stanziati, comunicherà alle Pmi il riconoscimento del credito (ed il relativo importo) oppure il diniego

L'ISTANZA

L'istanza deve contenere:
- l'identificazione della Pmi;
- l'ammontare dei costi agevolabili e l'attestazione (del presidente del collegio sindacale, del revisore o del professionista);
- la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione da parte del gestore del mercato o del sistema multilaterale di negoziazione
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
- la dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/2000

Bocconi

TRA STABILE ORGANIZZAZIONE E WEB TAX